

Bruxelles, 22 gennaio 2004

Inquinamento atmosferico: la Commissione procede ulteriormente nei confronti di 9 Stati membri

La Commissione europea ha deciso di intraprendere una vasta azione legale per assicurare il rispetto da parte degli Stati membri della normativa comunitaria per il miglioramento della qualità dell'aria nell'Unione europea. I paesi interessati sono Belgio, Italia, Grecia, Portogallo, Paesi Bassi, Germania, Lussemburgo, Austria e Spagna. Le procedure di infrazione riguardano 7 diversi atti normativi comunitari in materia di qualità dell'aria, tutti diretti a prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'inquinamento atmosferico sulla salute pubblica e sull'ambiente, e sono motivate essenzialmente dalla mancata adozione da parte degli Stati membri delle relative disposizioni nazionali di attuazione entro i termini prescritti. La normativa comunitaria non attuata entro i termini concerne l'incenerimento dei rifiuti, i valori limite di qualità dell'aria per il benzene ed il monossido di carbonio, i limiti nazionali di emissione per anidride solforosa, ossidi di azoto, composti organici volatili e ammoniaca e i grandi impianti di combustione. La Commissione ha inoltre deciso di procedere nei confronti di alcuni Stati membri per assicurare il rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa comunitaria in materia di inquinamento atmosferico e dal regolamento per la protezione dello strato di ozono.

Commentando queste decisioni, la commissaria europea per l'Ambiente Margot Wallström ha dichiarato: "Sollecito gli Stati membri ad accelerare il processo di attuazione della normativa comunitaria in materia di inquinamento atmosferico. Qualsiasi ritardo espone i cittadini a maggiori rischi per la salute, dovuti alla cattiva qualità dell'aria."

Incenerimento dei rifiuti

La direttiva sull'incenerimento dei rifiuti¹ mira a prevenire o limitare gli effetti negativi dell'incenerimento o del coincenerimento dei rifiuti sull'ambiente e a limitare i conseguenti rischi per la salute umana, e a tal fine stabilisce severi requisiti operativi e tecnici e fissa valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento e coincenerimento situati nel territorio comunitario. Il termine per il recepimento della direttiva negli ordinamenti nazionali è scaduto il 28 dicembre 2002. **Belgio, Italia, Grecia e Portogallo** non hanno ancora adottato le relative disposizioni nazionali di attuazione, motivo per il quale la Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia.

¹ Direttiva 2000/76/CE, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti.

La Commissione ha inoltre emesso un parere motivato nei confronti dei **Paesi Bassi**, in quanto le disposizioni adottate da questo paese per recepire la direttiva sono ancora incomplete.

Valori limite per il benzene e il monossido di carbonio nell'aria ambiente

Nel 2000 l'Unione europea ha adottato una direttiva che fissa tra l'altro valori limite per le concentrazioni di benzene e di monossido di carbonio nell'aria ambiente, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute umana². Il termine per il recepimento della direttiva negli ordinamenti nazionali è scaduto il 13 dicembre 2002. **Paesi Bassi** e **Grecia** non hanno ancora adottato le relative disposizioni nazionali di attuazione. La Commissione ha pertanto deciso di deferire entrambi gli Stati membri alla Corte di giustizia.

Direttiva quadro in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente

Nel 1996, l'Unione europea ha adottato una direttiva quadro in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente³, che prevede l'adozione di successive disposizioni per la fissazione dei limiti di emissione di specifici inquinanti atmosferici. Nel 1999 gli Stati membri hanno stabilito i valori limite per il biossido di zolfo (anidride solforosa), il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo⁴. Con riferimento a tali inquinanti gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione informazioni e relazioni specifiche entro termini ben precisi, e in particolare i dati relativi ai livelli di inquinamento superiori ai valori limiti stabiliti e ai margini di tolleranza accettati, le date o i periodi in cui tali livelli sono stati osservati e le cause. Gli Stati membri devono inoltre comunicare annualmente alla Commissione l'elenco delle zone e degli agglomerati interessati dall'inquinamento atmosferico. Le informazioni devono essere trasmesse in formato standardizzato. Per il 2001, il termine per la comunicazione alla Commissione delle informazioni è scaduto il 30 settembre 2002. L'**Italia** ha comunicato tali informazioni soltanto per alcune regioni e non per l'intero territorio nazionale. La Commissione ha pertanto deciso di deferire l'Italia alla Corte di giustizia.

Limiti nazionali di emissione per l'anidride solforosa, gli ossidi d'azoto, i composti organici volatili e l'ammoniaca

Nel 2001, l'Unione europea ha adottato una direttiva⁵ volta a ridurre l'inquinamento atmosferico mediante la fissazione di limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici, da rispettare entro il 2010. Il termine per il recepimento della direttiva negli ordinamenti nazionali è scaduto il 27 novembre 2002.

² Direttiva 2000/69/CE, del 16 novembre 2000, concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente.

³ Direttiva 96/62/CE, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.

⁴ Direttiva 1999/30/CE, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo.

⁵ Direttiva 2001/81/CE, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici.

Paesi Bassi, Germania, Italia e Grecia non hanno ancora adottato le disposizioni nazionali di attuazione e pertanto la Commissione ha deciso di deferire tali Stati membri alla Corte di giustizia.

La direttiva impone inoltre agli Stati membri di comunicare alla Commissione le misure adottate per conformarsi alle sue disposizioni. In particolare, gli Stati membri avrebbero dovuto comunicare alla Commissione entro il 31 dicembre 2002 i programmi nazionali adottati per conformarsi ai limiti di emissione; tali programmi avrebbero dovuto essere predisposti entro il 1° ottobre 2002. Infine gli Stati membri sono tenuti a trasmettere annualmente alla Commissione gli inventari nazionali delle emissioni e le proiezioni delle emissioni per il periodo fino al 2010. Il **Belgio (unicamente Fiandre e Vallonia)** e il **Lussemburgo** non hanno adempiuto agli obblighi di comunicazione. Di conseguenza la Commissione non può controllare e valutare in quale misura i limiti siano stati rispettati, e ha perciò deciso di emettere nei confronti di ciascuno di questi due paesi un parere motivato.

Grandi impianti di combustione

La direttiva sui grandi impianti di combustione⁶ mira a ridurre l'inquinamento atmosferico prodotto dai grandi impianti per la produzione di energia elettrica e a tal fine stabilisce severi limiti di emissione per l'anidride solforosa e l'ossido di azoto. Il termine per il recepimento della direttiva negli ordinamenti nazionali è scaduto il 27 novembre 2002. **Belgio (Fiandre), Paesi Bassi, Austria, Italia, Grecia e Spagna** non hanno ancora adottato le necessarie disposizioni nazionali di attuazione, e pertanto la Commissione ha deciso di deferire questi Stati membri alla Corte di giustizia. La Commissione ha inoltre deciso di emettere nei confronti della **Germania** un parere motivato.

Tenore di zolfo dei combustibili

Una direttiva del 1999⁷ mira a ridurre il tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e contribuire in tal modo a ridurre l'acidificazione causata dalle emissioni di anidride solforosa nell'Unione europea. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare annualmente, entro il mese di giugno, il tenore di zolfo dei combustibili utilizzati nell'anno solare precedente. L'**Austria** deve ancora comunicare le informazioni relative al 2001, e pertanto la Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia.

Protezione dello strato di ozono

Il regolamento sulle sostanze che riducono lo strato di ozono⁸ mira a contenere, in vista della graduale eliminazione, l'uso di alcune sostanze chimiche che danneggiano l'ozono stratosferico, ossia lo "scudo" che protegge la terra dalle radiazioni solari nocive. Il regolamento impone agli Stati membri di fornire informazioni sulle misure adottate per promuovere il recupero, il riciclo, la rigenerazione e la distruzione di sostanze controllate quali i clorofluorocarburi, gli idroclorofluorocarburi, gli halon e il bromuro di metile.

⁶ Direttiva 2001/80/CE, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione.

⁷ Direttiva 1999/32/CE, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE.

⁸ Regolamento (CE) n. 2037/2000, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

Gli Stati membri sono inoltre tenuti a fornire informazioni sulle misure adottate per responsabilizzare le organizzazioni e gli utenti in tal senso, e a indicare i provvedimenti presi per prevenire le fughe di sostanze controllate e per ridurre al minimo le fughe di bromuro di metile nei trattamenti del suolo e nelle operazioni successive al raccolto.

Infine il regolamento impone agli Stati membri di rispettare altri obblighi di comunicazione, e in particolare l'obbligo di trasmettere informazioni sul controllo annuale delle apparecchiature contenenti più di 3 kg di sostanze che riducono lo strato di ozono onde verificare la presenza di fughe e sui requisiti minimi professionali del personale addetto a tali operazioni, e di comunicare i dati relativi alle quantità di sostanze controllate recuperate, riciclate, rigenerate o distrutte. **Spagna, Grecia e Portogallo** non hanno dato piena attuazione a queste disposizioni e di conseguenza non sono stati in grado di fornire tutte le informazioni richieste. La Commissione ha pertanto deciso di emettere nei confronti di ciascuno di questi Stati membri un parere motivato, e ha inoltre deciso di deferire l'**Italia** alla Corte di giustizia per aver consentito l'uso degli idroclorofluorocarburi nei dispositivi antincendio a livelli superiori ai limiti fissati dal regolamento o senza rispettare le condizioni ivi previste.

Iter procedurale

L'articolo 226 del trattato conferisce alla Commissione il potere di agire nei confronti degli Stati membri che non adempiono ai loro obblighi.

Se ritiene che vi sia una violazione del diritto comunitario tale da legittimare l'apertura di una procedura di infrazione, la Commissione invia allo Stato membro interessato una diffida o lettera di costituzione in mora (prima fase della procedura di infrazione), invitandolo a presentare le proprie osservazioni entro un termine ben preciso, in genere di due mesi.

Alla luce della risposta o della mancata risposta da parte dello Stato membro interessato, la Commissione può decidere di formulare un parere motivato (seconda fase della procedura di infrazione), nel quale espone chiaramente e in via definitiva i motivi per cui ritiene che vi sia stata una violazione del diritto comunitario e invita lo Stato membro ad adempiere entro un termine ben preciso (di norma due mesi).

Qualora lo Stato membro non si conformi al parere motivato, la Commissione può decidere di adire la Corte di giustizia delle Comunità europee.

L'articolo 228 del trattato conferisce alla Commissione il potere di agire contro uno Stato membro che non si sia conformato ad una precedente sentenza della Corte di giustizia. Sempre a norma dell'articolo 228, la Commissione può chiedere alla Corte di irrogare sanzioni pecuniarie allo Stato membro interessato.

Per statistiche aggiornate sulle infrazioni in generale, consultare il seguente sito web:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/infractions